

ge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali **violazioni** dei propri diritti;

i) alle **autorità** cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di **rimborso** delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il **risarcimento dei danni** derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con **remissione di querela** di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di **sospensione del procedimento** con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1 d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

⁽²⁾ Lettera modificata dall'art. 1, co. 27, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'art. 1 comma 95, l. n.103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). La lettera precedente era così formulata: "b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo

335, commi 1 e 2".

⁽³⁾ Lettera modificata dall'art. 14, co. 2, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019, che ha sostituito le parole: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato» alle parole «e alle case rifugio».

90 ter. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione⁽¹⁾. – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con **violenza** alla persona sono **immediatamente comunicati** alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data **tempestiva notizia**, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1 d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

(2) *Comma aggiunto dall'art. 15, co. 1, legge 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019.*

90 quater. Condizione di particolare vulnerabilità⁽¹⁾. – 1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare **vulnerabilità** della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di **infermità** o di **deficienza psichica**, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1 d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.*

91. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato⁽¹⁾. – 1. Gli enti e le associazioni **senza scopo di lucro** ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state **riconosciute**, in forza di legge, finalità di **tutela degli interessi lesi dal reato**, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato [90, 505, 511; 212 coord.].

(1) *A norma dell'art. 187-undecies d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 la Consob esercita, nei procedimenti per i reati di cui agli artt. 184 e*

185 del medesimo decreto legislativo, i diritti e le facoltà attribuiti dal codice agli enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. A norma dell'art. 7 l. 20 luglio 2004, n. 189, in tema di maltrattamento di animali «le associazioni e gli enti di cui all'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge». V. inoltre art. 8 bis del d.l. 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni in l. 7 agosto 1986, n. 462, Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari; ai sensi dell'art. 10, l. 7 marzo 1998, n. 108, possono costituirsi parte civile le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

92. Consenso della persona offesa. – 1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli **enti** e alle **associazioni** rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.

2. Il consenso deve risultare da **atto pubblico** o da **scrittura privata autenticata** e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.

3. Il consenso può essere **revocato** in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.

93. Intervento degli enti o delle associazioni. – 1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene **a pena di inammissibilità:**

a) le indicazioni relative alla de-

nominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;

b) l'indicazione del procedimento;

c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100, 101];

d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;

e) la sottoscrizione [110] del difensore.

2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di **consenso** della persona offesa [92] e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1.

3. Se è presentato **fuori udienza**, l'atto di intervento deve essere **notificato** [152] alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione [78²].

4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento [76², 84⁴].

94. Termine per l'intervento. –

1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato [91] possono intervenire [93] nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 [491].

95. Provvedimenti del giudice. –

1. **Entro tre giorni** dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93, comma 3, **le parti possono opporsi** con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può pre-

sentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.

2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale [405], sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari [328]; se è avvenuto nell'udienza preliminare [416 s.], l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione [421]; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491, comma 1.

3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a **pena di decadenza** [173]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.

4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.

TITOLO VII Difensore

96. Difensore di fiducia. – 1.

L'imputato [60, 61] ha diritto di nominare **non più di due** difensori di fiducia [655²; 24-26 att.] ⁽¹⁾.

2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata [27, 65 att.].

3. La **nomina** del difensore di fiducia della persona fermata [307⁴, 384], arrestata [380 s.] o in custodia cautelare [284, 285 s.], finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un **prossimo congiunto**, con le forme previste dal comma 2.

⁽¹⁾ Per i procedimenti a carico del personale di polizia v. l'art. 9 l. 7 agosto 1990, n. 232 e l'art. 32 l. n. 152 del 1975.

97. Difensore di ufficio⁽¹⁾. – 1. L'imputato [60, 61] che non ha nominato un **difensore di fiducia** [96] o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio [655³; 26², 28 att.]⁽²⁾.

2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'**elenco nazionale** di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I **Consigli dell'ordine** circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina de difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.⁽³⁾

3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno **avviso** dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2⁽⁴⁾.

4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato

la difesa, il giudice designa come **sostituto** un altro difensore **immediatamente reperibile** per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2⁽⁵⁾.

5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo [30³ att.].

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia [96].

⁽¹⁾ Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. art. 40, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽²⁾ V. art. 103 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 recante «Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore d'ufficio».

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 3, co.1, d.lgs. 30 gennaio 2015, n. 6. Il testo era il seguente: «2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità».

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 2 l. n. 60, cit. Il testo del co. era il seguente: «3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista

l'assistenza del difensore e l'imputato ne è privo, danno avviso dell'atto al difensore individuato sulla base dei criteri indicati nel co. 2».

⁽⁵⁾ *Comma così sostituito dall'art. 3 l. n. 60, cit. Il testo del co. era il seguente: «4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni dell'art. 102».*

98. Patrocinio dei non abbienti⁽¹⁾. – 1. L'**imputato** [60, 61], la **persona offesa dal reato** [101], il **danneggiato** che intende costituirsi parte civile [76] e il **responsabile civile** [83 s.] possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato [225², 613³], secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti [31, 32 att.].

⁽¹⁾ *Vedi artt. 74-115, 118-136, 141, 279 e 294, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.*

99. Estensione al difensore dei diritti dell'imputato. – 1. Al difensore competono le **facoltà** e i **diritti** che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo [46², 141, 419⁵, 438³, 446, 571, 589²].

2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

100. Difensore delle altre parti private⁽¹⁾. – 1. La **parte civile** [76 s.], il **responsabile civile** [83 s.] e la **persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria** [89] stanno in giudizio col ministero di un difensore

re [24, 26 att.], munito di procura speciale [122; 27 att.] conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata⁽²⁾.

2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile [78], del decreto di citazione [83] o della dichiarazione di costituzione [84] o di intervento [85] del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione [110; 39 att.] della parte è certificata dal difensore.

3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato **grado del processo**, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati [82¹, 84¹, 85¹, 589²]. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore [154⁴; 33 att.].

⁽¹⁾ *Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

⁽²⁾ *Comma modificato dall'art. 13, co.1, l. 16 dicembre 1999, n. 479.*

101. Difensore della persona offesa. – 1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e

delle facoltà ad essa attribuiti [90], può nominare un difensore [24 att.] nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il **pubblico ministero** e la **polizia giudiziaria informano** la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al **patrocinio a spese dello Stato** ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni⁽¹⁾.

2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100 [24, 33 att.]⁽²⁾.

⁽¹⁾ L'art. 2, c. 1, lett. 0a, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha inserito gli ultimi due periodi del comma.

⁽²⁾ L'art. 10 della l. 3 agosto 2004, n. 206, prevede che nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

102. Sostituto del difensore. –

1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto⁽¹⁾.

2. Il sostituto esercita i **diritti** e assume i **Doveri** del difensore [34 att.].

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 4 l. 6 marzo 2001, n. 60. Il testo del co. era il seguente: «Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, può designare un sostituto».

103. Garanzie di libertà del di-

fensore⁽¹⁾. – 1. Le **ispezioni** [244] e le **perquisizioni** [247, 352] negli uffici dei difensori [96, 97] sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati [60, 61], limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate [244, 247].

2. Presso i difensori [96, 97] e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a **sequestro** di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato⁽²⁾.

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione [244], una perquisizione [247] o un sequestro [252, 253, 354] nell'ufficio di un difensore [96, 97], l'autorità giudiziaria a **pena di nullità** [177 s.] **avvisa il consiglio dell'ordine forense** del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni [244], alle perquisizioni [247, 352] e ai sequestri [252, 253, 354] negli uffici dei difensori procede **personalmente il giudice** ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'**intercettazione** [271] relativa a **conversazioni** o **comunicazioni** dei difensori [96, 97; 355 att.], degli inve-